Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1901 — **Roma — Martedì 16 Luglio** — **Numero 169**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» » 36	» » 19	» » 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» » 80	» » 41	» » 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 320 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli inscritti della leva di mare della classe 1881, che saranno riconosciuti idonei alle armi e non avranno diritto all'assegnazione alla terza categoria, saranno tutti assegnati alla prima categoria.

È fatta eccezione soltanto per coloro che, come aggiunti, provengano da leve anteriori a quella della classe 1878, nelle quali, pel numero avuto in sorte, avrebbero dovuto appartenere alla seconda categoria.

Art. 2.

Gli inscritti che furono rimandati dalle precedenti leve sui nati nel 1879 e 1880, in base all'articolo 53 del testo unico delle leggi sulla leva di mare 16 dicembre 1888, ove sieno riconosciuti idonei ed assegnati alla prima categoria, nella leva del 1902, assumeranno la ferma di due anni, se nati nel 1879, e quella di tre anni se nati nel 1880.

Art. 3.

Il Ministero della Marina potrà, durante l'anno finanziario 1901-902, mandare in congedo anticipato i militari di prima categoria del Corpo R. Equipaggi, appartenenti alle classi 1877 e 1878, dopo che essi abbiano compiuto almeno tre anni di servizio sotto le armi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

E. MORIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 821 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'attivazione del nuovo catasto, ordinato dalle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, e l'applicazione ai nuovi estimi dell'aliquota dell'8,80 per cento, avranno effetto anche nelle provincie che non hanno domandato l'acceleramento, quando siano compiute in ciascuna di esse le operazioni catastali.

Art. 2.

Le domande di voltura saranno fatte sopra modulo a stampa fornito dall'Amministrazione e saranno presentate all'Ufficio del registro o delle successioni, insieme con gli atti, civili o giudiziali, da sottoporsi alla registrazione, con apposita copia od estratto di essi in carta libera, e, per le denuncie dei trasferimenti in causa di morte, con la copia dei documenti relativi alla successione.

Il ricevitore, nei modi e termini da stabilirsi col Regolamento, trasmetterà, all'Ufficio incaricato della conservazione del catasto, le domande con le copie e gli estratti occorrenti per l'esecuzione delle volture.

Se le parti non vi provvedono, le copie e gli estratti saranno fatti in carta libera dal ricevitore, del Registro, al quale, in tal caso, è dovuto un compenso di centesimi 25 per ogni pagina dell'originale riprodotto nella copia o nell'estratto.

Tale compenso si liquida all'atto della registrazione, ed è dovuto anche quando la registrazione si faccia senza pagamento di tassa.

Art. 3.

Negli atti pubblici, negli atti giudiziali e nelle scritture private autenticate, che contengono trasferimenti di beni immobili, questi dovranno essere descritti con i dati con cui sono riportati in catasto. In luogo di tali indicazioni potrà essere allegato agli atti un certificato catastale, da rilasciarsi a' sensi dell' articolo 6.

A coloro che non osservassero le disposizioni del comma precedente, saranno applicabili le sanzioni stabilite dalla legge sul notariato (25 maggio 1879, n. 4900, testo unico).

Art. 4.

Quando avviene il frazionamento di una particella, deve dalle parti esser prodotto, insieme con i documenti per l'esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale e da firmarsi da un ingegnere, geometra o perito agrimensore e dalle parti, o, per esse, da persona dalle medesime parti delegata, la quale potrà essere anche il tecnico incaricato della redazione del tipo.

Se il tipo non fosse prodotto, o se quello presentato non fosse regolare, si provvederà d'ufficio al suo rilevamento sul terreno, a spese delle parti.

Art. 5.

Nelle provincie in cui il nuovo catasto sostituisce un antico catasto geometrico particellare, per ottenere il collegamento del catasto vecchio al nuovo, i possessori potranno rivolgersi agli Uffici catastali facendone domanda in doppio esemplare, con l'indicazione dei numeri di mappa del catasto antico e di quelli del nuovo che debbono corrispondere, e con allegato un estratto autentico della mappa antica.

Gli Uffici catastali, fatti gli opportuni riscontri, e con le cautele che verranno prescritte col Regolamento, restituiranno alle parti richiedenti uno dei due esemplari della domanda con vidimazione indicante la presunta corrispondenza, senza responsabilità dell'Amministrazione.

Art. 6.

Saranno esenti da qualsiasi diritto, salvo la tassa di bollo:

a) i certificati ed estratti catastali richiesti dai notai, cancellieri, uscieri e altri pubblici funzionari, per la redazione degli atti nei quali intervengono, o per essere allegati agli atti stessi, a' sensi dell'articolo 3;

b) gli estratti di mappa da prodursi come tipo di frazionamento, a' sensi dell'articolo 4;

c) gli estratti di mappa e gli atti per il collegamento tra il vecchio e il nuovo catasto, a' termini dell'articolo 5.

Uno dei due esemplari della domanda di collegamento, di cui all'articolo 5, sarà pure esente dalla tassa di bollo.

Le riproduzioni dei fogli di mappa, eseguite e messe in vendita a cura dello Stato, saranno assoggettate agli ordinari diritti ed alle tasse di bollo solamente quando debbano servire, per un qualunque uso pubblico, come copie od estratti autentici delle mappe.

Art. 7.

Se, per l'imperfezione o l'insufficienza degli atti prodotti per l'esecuzione delle volture, queste non potessero essere eseguite, l'Ufficio della conservazione del catasto inviterà le parti a presentare, entro un

termine da stabilirsi col Regolamento, gli atti e documenti complementari riconosciuti necessari.

Se le parti non ottempereranno all'invito e non presenteranno i documenti necessari, incorreranno nella pena pecuniaria da L. 10 a L. 50, e saranno poste a loro carico le spese che occorressero per raccogliere i documenti stessi.

Art. 8.

Nelle provincie a catasto accelerato, nelle quali l'applicazione dell'aliquota dell'8,80 per cento ai nuovi estimi dovesse essere ritardata oltre le epoche fissate dalla legge 21 gennaio 1897, n. 23, se la somma complessiva d'imposta pagata dai possessori della provincia, dopo le epoche predette, fosse superiore a quella dovuta in base al nuovo catasto, la differenza sarà rimborsata alla provincia, la quale dovrà ridurre di altrettanta somma la sovrimposta provinciale sui terreni, inscritta nel bilancio dell'anno in cui avviene il rimborso.

Art. 9.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per assicurare la conservazione del nuovo catasto, da farsi in due esemplari identici delle mappe e dei registri catastali, da affidarsi l'uno agli Uffici tecnici e l'altro alle Agenzie delle imposte.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

WOLLEMBORG.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 323 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'ammontare dei buoni di cassa che cessano dall'aver corso legale al 31 dicembre 1901 pel disposto della legge 16 febbraio 1899, n. 45, e che non saranno presentati al cambio nell'anno 1902, sarà versato come deposito volontario in conto fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti nel gennaio del 1903, e con tale somma si provvederà al cambio dei buoni di cassa sino al termine del periodo prestabilito per la loro prescrizione.

Gl'interessi che decorreranno sopra tale deposito saranno devoluti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, così come è stabilito per i buoni prescritti dall'articolo 3 della legge predetta.

Art. 2.

Gl'Istituti di emissione, nella proporzione del rispettivo limite normale della circolazione al 1° gennaio 1901, di cui all'articolo 7 testo unico di legge sugl'Istituti di emissione, approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373, verseranno, senza aumento del rispettivo debito, alla Cassa dei depositi e prestiti, entro 15 giorni dalla data della presente legge, la somma di 8 milioni di lire, in corrispondenza ai biglietti di loro emissione che hanno già cessato di avere corso legale e possono presumersi perduti.

La Cassa dei depositi e prestiti rinvestirà i detti 8 milioni di biglietti in rendita dello Stato 5 per cento lordo, i cui titoli relativi saranno tramutati per metà in certificati al nome della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, e per l'altra metà ai tre Istituti d'emissione per la somma da ciascuno di essi versata. I certificati di rendita saranno annotati di vincolo a favore dei portatori dei biglietti di Banca, fino al verificarsi della prescrizione di questi.

Avvenuta la prescrizione dei vecchi biglietti da ritirare, sarà provveduto alla valutazione dell'accennata rendita e, in base ai risultati effettivi della prescrizione stessa, sarà assegnata alla Cassa nazionale predetta la metà della somma accertata dei biglietti prescritti, e saranno restituite agli Istituti di emissione le somme a ciascuno di essi spettanti.

Nell'assegnazione della somma spettante alla Cassa nazionale di previdenza, sarà tenuto conto della differenza, a danno o a vantaggio, che risulterà dalla valutazione o dal prezzo di vendita della rendita in confronto col prezzo d'acquisto.

Art. 3.

A parziale esecuzione di quanto è stabilito nella lettera *d* dell'articolo 3 della legge 17 luglio 1898, n. 350, il Fondo per il culto verserà alla Cassa nazionale di previdenza, in cinque esercizi a cominciare dal 1901-902, la somma di lire 2,950,000, da imputarsi nel decimo dell'avanzo devoluto allo Stato in virtù dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

Art. 4.

All'articolo 6 della legge 17 luglio 1898, n. 350, viene aggiunto il seguente comma:

« Quando il contributo versato dall'inscritto o da altri per lui raggiunga il multiplo di lire sei pel numero degli anni trascorsi dopo l'iscrizione, sarà esso ammesso a partecipare alle quote di concorso di cui nell'articolo seguente, anche quando nell'anno non fosse stato fatto alcun versamento ».

Art. 5.

All'articolo 8 della legge è sostituito il seguente:

« Non sono ammessi al riparto delle somme disponibili, di cui nell'articolo precedente, gli operai a favore dei quali, nei casi di vecchiaia o d'invalidità non derivata da infortunio sul lavoro, siano stabiliti assegni annuali dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni od anche per legge speciale da altre Amministrazioni pubbliche o da Imprese private ».

Art. 6.

Ai primi due alinea dell'articolo 10 della legge, sono sostituiti i seguenti:

« La chiusura e la liquidazione del conto individuale è fatta dopo almeno 25 anni dal giorno del versamento della prima rata di contributo, purchè l'inscritto abbia compiuto il 60° anno di età. L'inscritto ha facoltà di protrarre la chiusura e la liquidazione del conto fino al 65° anno di età, compiuto il quale non potranno più prorogarsi.

« Per le donne la chiusura e la liquidazione del conto può aver luogo, su loro domanda, quando esse abbiano compiuto il 55° anno d'età, semprechè siano trascorsi almeno 25 anni dal giorno del versamento della prima rata di contributo. La facoltà di presentare tale domanda cessa col compimento del 60° anno d'età, dopo il quale si applica la norma fissata nella prima parte dell'articolo.

« La chiusura e liquidazione è fatta a qualunque età qualora sia debitamente accertata l'invalidità dell'inscritto, non prima però che siano trascorsi almeno 5 anni dal versamento della prima rata di contributo.

« In via transitoria, e fino al 31 dicembre 1903, saranno accolte inscrizioni condizionate alla chiusura ed alla liquidazione del conto dopo periodi di contribuzione inferiori a 25 anni, ma non a 10, purchè dagli inscritti si paghino, cogli interessi composti, i contributi arretrati degli anni mancanti al periodo normale di 25 anni.

« Agli operai che hanno ottenuto la inscrizione a periodi abbreviati, oltre alle quote di concorso ordinarie, potranno essere assegnate, dal Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale, quote speciali di concorso ».

Art. 7.

Dopo la prima parte dell'articolo 16 della legge è aggiunto il seguente capoverso:

« Ai soci che vengano inscritti alla Cassa in base a questo articolo, e che siano nella condizione prescritta dalla prima parte dell'articolo 6, saranno assegnate le quote di concorso previste dall'articolo 7, e, ove abbiano più di 50 anni di età, potranno essere loro assegnate anche quote speciali ».

Art. 8.

Alla prima parte dell'articolo 18 della legge è sostituita la seguente:

« I capitali dei singoli fondi della Cassa nazionale devono essere rinvestiti, con le norme e nei limiti da fissarsi nel Regolamento:

« a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano;

« b) in obbligazioni ferroviarie emesse in corrispondenza alle annualità dovute dallo Stato;

« c) a mezzo della Cassa depositi e prestiti nei modi indicati al 2 dell'articolo 12 della legge 14 luglio 1898, n. 335;

« d) in depositi fruttiferi presso la Cassa dei depositi e prestiti ».

Art. 9.

Alla prima parte dell'articolo 23 è sostituita la seguente:

« L'amministrazione autonoma della Cassa nazionale è retta da un Consiglio, i cui membri sono tutti nominati con decreto Reale. Nel limite del numero di membri dei quali è costituito il Consiglio d'amministrazione, giusta gli Statuti della Cassa, potranno essere chiamati a far parte del Consiglio anche rappresentanti delle Casse di risparmio od altri Enti morali che concorrano mediante contributi a favore della Cassa nazionale, e i rappresentanti delle Società di mutuo soccorso e delle Società cooperative di produzione e lavoro legalmente riconosciute, che abbiano inscritto i loro soci alla Cassa nazionale. Sono pure chiamati a far parte del Consiglio d'amministrazione, nella proporzione di un quarto del numero dei suoi componenti, rappresentanti degli operai inscritti nella Cassa ».

Art. 10.

All'articolo 27 della legge è aggiunto il seguente capoverso:

« Sulla parte degli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio e della gestione dei depositi giudiziari attribuita alla Cassa nazionale, e sino a quando la somma corrispondente non sia rinvestita nei modi indicati dalla legge, la Cassa dei depositi e prestiti corrisponderà l'interesse normale a incominciare dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui i detti utili si riferiscono ».

Art. 11.

I frutti annuali dei fondi della Cassa nazionale, eccetto quelli derivanti dai titoli a debito o garantiti dallo Stato, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Art. 12.

Le rendite vitalizie liquidate dalla Cassa nazionale e le somme devolute agli eredi degli inscritti, indicati negli articoli 10 e 12 della legge, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dalla tassa di successione.

Art. 13.

L'inscritto che cessa di avere le qualità volute dall'articolo 6 della legge potrà continuare i versamenti, ma non godere ulteriormente i benefici dei

contributi della Cassa, fino al giorno in cui eventualmente ritorni ad avere quelle qualità. La liquidazione della rendita vitalizia, che potrà spettargli, avrà luogo a suo tempo a forma dell'articolo 10.

Ove l'inscritto ritorni ad avere le qualità di cui all'articolo 6, sarà in sua facoltà di effettuare in tutto od in parte i versamenti relativi al periodo dell'interruzione, aumentati dei relativi interessi.

Art. 14.

La denominazione di « Cassa nazionale » non può essere assunta o conservata da alcuna Impresa, Società od Istituto a cui non sia conferita per legge.

Art. 15.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in un testo unico le disposizioni della legge 17 luglio 1898, n. 350, e quelle della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
DI BROGLIO.
L. WOLLEMBORG.
F. COCCO-ORTU.
T. GALIMBERTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero **310** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 3 e 64 e l'allegato *A* del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi;

Vedute le deliberazioni dei Consigli comunali di Riola e Simaxis, delle Giunte municipali di Tramatza, San Vero Milis, Baratili San Pietro, Zeddiani, Nurachi, Cabras, Solanas, Donigala Fenughedu, Nuraxinieddu, Massama, Siamaggiore, Solarussa, Zerfaliu, Sili, Oristano, Santa Giusta, Palmas Arborea, Marrubiu, Terralba, Uras, San Nicolò d'Arcidano Gruspini e San Vero Congius, nonchè la deliberazione della Deputazione provinciale di Cagliari;

Veduto il parere del Consiglio provinciale sanitario;

Sentito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È classificata in prima categoria, a' termini e per gli effetti dei precitati articoli di legge, la bonificazione del Campidano di Oristano, in provincia di Cagliari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. GIUSSO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero **311** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 3 e 64 e l'allegato *A* del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi;

Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale di Melendugno e della Deputazione provinciale di Lecce;

Veduto il parere del Consiglio provinciale sanitario;

Sentito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È classificata in prima categoria, a' termini e per gli effetti dei precitati articoli di legge, la bonificazione della palude Brunese, in provincia di Lecce.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. GIUSSO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero **312** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 3 e 64, e l'allegato *A* del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi;

Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale di Termoli e del Consiglio provinciale di Campobasso;

Veduto il parere del Consiglio provinciale sanitario;

Sentito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È classificata in prima categoria, a'termini e per gli effetti dei precitati articoli di legge, la bonificazione della pianura Petrara in destra del torrente Sinarca, in provincia di Campobasso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. Giusso.

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu.

Il Numero 813 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 3 e 64 e l'allegato *A* del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi;
Vedute le deliberazioni dei Consigli comunali di Bruzzano e Brancaleone e del Consiglio provinciale di Reggio Calabria;
Veduto il parere del Consiglio provinciale sanitario;
Sentito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È classificata in prima categoria, a' termini e per gli effetti dei precitati articoli di legge, la bonificazione dei pantani Grosso e Piccolo, nei terreni dei Comuni di Bruzzano e Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. Giusso.

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu.

Il Numero 814 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 3 e 64 e l'allegato *A* del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi;
Vedute le deliberazioni dei Consigli comunali di Rossano, Corigliano Calabro, Caloveto e Paludi e del Consiglio provinciale di Cosenza;
Veduti i pareri del Consiglio provinciale sanitario;
Sentito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È classificata in prima categoria, a'termini e per gli effetti dei precitati articoli di legge, la bonificazione dei bacini inferiori dei fiumi Coriglianeto, Cino e Trionto, in provincia di Cosenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. Giusso.

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu.

Il Numero 815 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 79 del testo unico delle leggi sulla leva di mare, approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860 (serie 3ª);
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma da pagarsi per l'arruolamento volontario d'un anno nel Corpo R. equipaggi è stabilita, pel corrente anno 1901, in lire milleseicento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

Morin.

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu.

Il Numero 816 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'Ordinamento della R. Scuola macchinisti,

approvato con R. decreto in data 13 marzo 1898, n. 138;

Visto l'articolo 4 del predetto decreto;

Vista la legge del 13 giugno 1901, n. 206, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il quadro organico del personale civile insegnante della R. Scuola macchinisti, è stabilito in conformità della seguente tabella:

N. 1 professore di scienze di 1ª classe;
» 1 detto di scienze e lettere di 2ª classe;
» 1 detto di scienze e lettere di 3ª classe;
» 2 professori aggiunti di scienze di 1ª classe;
» 2 detti aggiunti di scienze di 2ª classe;
» 1 professore di disegno di 1ª classe;
» 2 maestri aggiunti di 1ª classe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

E. Morin.

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu.

Il Numero 817 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 1 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visti i RR. decreti in data 23 luglio 1896, n. 376, e 18 aprile 1901, n. 149;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli assegni locali annui da corrispondersi ai titolari degli Uffici consolari sotto indicati, sono fissati, a decorrere dal 1° luglio 1901, come segue:

Cardiff . . .	L. 5,000 00
Liverpool . .	» 23,200 00

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

Prinetti.

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu.

Il Numero 818 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i RR. decreti 17 settembre 1876 e 18 giugno 1896 per le attribuzioni delle Direzioni di Commissariato militare marittimo e dei quartiermastri;

Visto l'articolo 68 della legge sulla contabilità generale dello Stato;

Udito il Consiglio superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I mandati di pagamento per anticipazioni alle Direzioni di Commissariato militare marittimo sono emessi a favore del direttore ed esigibili, per sua delegazione, con quietanza del vice direttore e del quartiermastro quali responsabili della cassa della Direzione.

Art. 2.

Per la custodia del danaro, ogni Direzione di Commissariato ha due casse forti, una di riserva e l'altra corrente.

La cassa di riserva ha doppia serratura con chiavi differenti che sono tenute, una dal vice direttore e l'altra dal quartiermastro.

Le chiavi della cassa forte corrente restano affidate al solo quartiermastro.

Art. 3.

Nella cassa corrente non può mai tenersi somma maggiore di lire 25,000.

Art. 4.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, il quale andrà in vigore dal 1° luglio 1901.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

E. Morin.

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu.

Il Numero CXCVIII *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti i RR. decreti del 1° aprile e 1° novem-

bre 1900, nn. CX e CCCXXIII (Parte supplementare), coi quali furono stabilite le sezioni elettorali per i Collegi di probi-viri per le industrie metallurgiche e meccaniche e dei trasporti della provincia di Firenze;

Veduti gli articoli 14, 15 e 22 del Regolamento approvato con R. decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per l'esecuzione della legge del 15 giugno 1893, n. 295;

Considerando che il numero degli inscritti nelle liste elettorali dei Collegi stessi è variato e che occorre modificare il numero delle sezioni dei due Collegi citati;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le sezioni elettorali operaie istituite in Firenze per il Collegio di probi-viri per le industrie metallurgiche e meccaniche, con sede nella città stessa, sono portate da due a tre.

Art. 2.

Le sezioni elettorali industriali del Collegio per le industrie dei trasporti con sede in Firenze sono ridotte da due ad una, e quelle operaie sono portate da tre a quattro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti, sotto il numero a caduno preposto, ed emanati:

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. CXCV (Dato a Roma, il 23 maggio 1901), col quale si autorizza il trasferimento della sede municipale del Comune di Giustenice, in provincia di Genova, dalla frazione Valsorda alla frazione Villa.

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio:

N. CXCVI (Dato a Roma, il 6 giugno 1901), col quale si approva il nuovo Statuto del Monte di pietà di Filottrano.

N. CXCIX (Dato a Roma, il 30 giugno 1901), col quale si modifica lo Statuto della Cassa di risparmio di Vigevano.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. CC (Dato a Roma, il 30 giugno 1901), col quale la fondazione « Elisa Levi e Roberto Levi », in Reggio Emilia, viene eretta in Ente morale e ne viene approvato lo Statuto organico.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 10 luglio 1901, sul decreto riguardante la rimozione del Sindaco di San Luca (Reggio Calabria).*

SIRE!

Il Prefetto di Reggio Calabria, con decreto 4 aprile ultimo scorso, sospese dalla carica di Sindaco di San Luca, Strangio Domenico, il quale era stato dichiarato ineleggibile dalla Giunta provinciale amministrativa per lite vertente col Comune. Però, su reclamo dello Strangio, la Corte d'appello lo dichiarò eleggibile.

Il Consiglio comunale ne ha quindi deliberata la revoca, ma nelle tre deliberazioni non si è avuto il voto della maggioranza dei due terzi o di quella assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Intanto da una inchiesta recentemente compiuta sull'andamento dell'amministrazione comunale, si è constatato che non pochi gravi fatti rendono biasimevole la condotta di quel Sindaco.

Infatti si è rilevato che lo Strangio è cointeressato nell'appalto del dazio di consumo e del taglio del bosco comunale. Commette arbitrî per procurarsi vantaggi a scapito degl'interessi del Comune, e tra l'altro ha indotto il Consiglio ad approvare una transazione rovinosa per la reintegrazione dei demani, perchè egli vi aveva interesse come usurpatore. Inoltre non riunisce quasi mai la Giunta ed il Consiglio; strozza le discussioni e scioglie le sedute arbitrariamente appena qualche consigliere tenta di censurare gli atti di lui.

Perciò il Sindaco Strangio Domenico ha perduto la stima e la fiducia dei cittadini e della Rappresentanza comunale, e non è quindi più ammissibile, anche per motivi di ordine pubblico, che egli continui ad essere capo di quell'Amministrazione comunale.

Mi onoro perciò di sottoporre alla firma della Maestà Vostra l'unito schema di decreto, col quale il Sindaco di San Luca, Strangio Domenico, viene rimosso dalla carica, con interdizione ad essere rieletto pel periodo di anni tre.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Attesochè da una inchiesta recentemente compiuta è risultato che il Sindaco di San Luca, Strangio Domenico, ha demeritato in guisa che non può essere mantenuto in ufficio senza danno del Comune e senza pericolo per l'ordine pubblico;

Visto l'articolo 142 della legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Strangio Domenico è rimosso dalla carica di Sindaco di San Luca, alla quale non potrà essere rieletto per lo spazio di tre anni.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELL' INTERNO

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Amministrazione centrale e provinciale.

Con RR. decreti del 6 giugno 1901:

Pintor Mameli cav. Giuseppe, consigliere delegato di 1ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio, col titolo e grado onorifici di prefetto.

Gerlin cav. dott. Luigi, consigliere di 1ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, per comprovati motivi di salute, col titolo e grado onorifici di consigliere delegato.

Con R. decreto del 9 giugno 1901:

Busolli Guido, ufficiale di scrittura nell'Amministrazione militare, nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe (L. 1500).

Con R. decreto del 16 giugno 1901:

Triantafillis dott. Achille, segretario di 3ª classe, dichiarato dimissionario per non avere raggiunta la residenza assegnatagli.

Con R. decreto del 23 giugno 1901:

Lefèvre Riccardo, ufficiale d'ordine di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale (L. 1500), nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe nell'Amministrazione centrale (L. 1500).

Amministrazione degli Archivi di Stato.

Con R. decreto del 9 giugno 1901:

Binda cav. Giulio, archivista di 3ª classe, nominato direttore dell'Archivio di Stato di Genova.

Amministrazione di Pubblica Sicurezza.

Con R. decreto del 6 giugno 1901:

Cerimele cav. Antonio, ispettore di 2ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, per avanzata età.

Con RR. decreti del 13 giugno 1901:

Renica Fortunato e Gabrielli cav. Eugenio, delegati di 1ª classe, nominati, il primo per esame ed il secondo per titoli, ispettori di 4ª classe (L. 3500).

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Con RR. decreti del 7 luglio 1901:

De' Negri comm. Carlo, direttore capo di divisione di 1ª classe, promosso direttore generale e destinato alla Direzione generale della Statistica.

Salvatore avv. Alfredo, vice segretario di 2ª classe, nominato ispettore degli Istituti di credito e di previdenza.

Servizio della proprietà industriale.

Trasferimento di privativa industriale N. 2329.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Nouveau procédé de traitement du coke, du charbon de bois, du charbon de tourbe, etc., à l'état pulvérulent ou moulé, à l'effet d'augmenter la dureté et la densité de ces produits », originariamente rilasciata al nome del sig. Schenk Adolph, a Bergedorf presso Amburgo (Germania), come da attestato delli 2 marzo 1900, n. 53612 del Registro Generale, fu trasferita per intero ai sigg. Pohl Eduard, a Cassel e Mayer Friedrich, a Deutz presso Colonia (Germania), in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto dalle parti a Glückstadt addì 28 dicembre 1900, debitamente registrato all' Ufficio Demaniale di Roma il giorno 29 gennaio 1901, al n. 7892, vol. 165, atti privati, e presentato pel visto all' Ufficio della Proprietà Industriale addì 30 gennaio detto, ore 16,20.

Roma, il 6 luglio 1901.

Il Direttore Capo della Divisione Industria e Commercio
CALLEGARI.

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Divieto d'esportazione.

Essendovi fondato sospetto della presenza della fillossera nel Comune di Torre di Ruggero in provincia di Catanzaro, è stato con decreto dell'11 corr., esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate alle lettere *a*, *b*, *c* del testo unico delle leggi antifillosseriche.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Avviso.

Per effetto del R. decreto 7 luglio 1901, n. 319, a cominciare dal giorno 15 dello stesso mese, l'interesse dei buoni del Tesoro, che il Governo è autorizzato ad alienare, è fissato nelle seguenti ragioni, con esenzione da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura:

2,00 % per i buoni con scadenza da 3 a 6 mesi;
2,25 % » » da 7 a 9 mesi;
3,00 % » » da 10 a 12 mesi.

Per i buoni del Tesoro che saranno ceduti direttamente alle Casse di risparmio, di cui alla legge 15 luglio 1888, n. 5546, ed ai Monti di Pietà, la ragione d'interesse è fissata nelle seguenti misure, purchè i buoni stessi non siano girati a terzi:

2,50 % per i buoni con scadenza da 7 a 9 mesi;
3,25 % » » da 10 a 12 mesi.

I buoni da 3 a 6 mesi, ceduti ai medesimi Enti, frutteranno l'interesse ordinario del 2 %.

2.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

RESOCONTO SOMMARIO *delle operazioni delle Casse postali di risparmio a tutto il mese di* aprile *1901*

A - Risparmi.

	Quantità degli Ufizi autorizzati	Quantità delle operazioni			Movimento dei libretti		
		di deposito	di rimborso	complessive	Emessi	Estinti	Eccedenze degli emessi sugli estinti
Mese di aprile	15	258,146	245,925	404,071	42,746	12,877	29,869
Mesi precedenti all'anno in corso	24	900,618	559,851	1,460,469	133,913	28,246	105,667
Somme dell'anno stesso	39	1,158,764	805,776	1,964,540	176,659	41,123	135,536
Anni 1876-1900	5,143	43,729,337	27,663,703	71,393,040	6,744,013	2,750,673	3,993,340
SOMME COMPLESSIVE	5,182	44,888,101	28,469,479	73,357,580	6,920,672	2,791,796	4,128,876

	MOVIMENTO DEI FONDI						
	DEPOSITI	Interessi capitalizzati	Somme complessive dei depositi e degli interessi	RIMBORSI Effettivi	RIMBORSI Mediante acquisti di rendita del Debito Pubblico e depositi nella Cassa Depositi e Prestiti	Somme complessive dei rimborsi	RIMANENZE
Mese di aprile	30,580,044 52	—	30,580,044 52	31,588,810 72	1,530,256 09	33,119,066 81	16,341,318 76
Mesi precedenti all'anno in corso	109,650,622 34	—	109,650,622 34	85,245,251 67	5,525,029 72	90,770,281 39	
Somme dell'anno stesso	140,230,666 86		140,230,666 86	116,834,062 39	7,055,285 81	123,889,348 20	
Anni 1876-1900	4,451,397,730 38	203,069,147,76	4,654,466,878 14	3,752,166,492 97	220,088,152 59	3,972,254,645 56	682,212,232 58
SOMME COMPLESSIVE	4,591,628,397 24	203,069,147,76	4,794,697,545 00	3,869,000,555 36	227,143,438 40	4,096,143,993 76	698,553,551 24

B - Depositi giudiziali

	DEPOSITI		RESTITUZIONI		RIMANENZE
	Quantità	Somme	Quantità	Somme	
Mese di aprile	4,254	3,510,203 55	5,645	3,319,471 58	190,731 97
Mesi precedenti all'anno in corso	12,829	10,793,406 94	16,476	9,481,990 39	1,311,416 55
Somme dell'anno stesso	17,483	14,303,610 49	22,121	12,801,461 97	1,502,148 52
Anni 1883-1900	757,516	498,700,686 74	1,090,526	485,229,677 06	13,471,009 68
SOMME COMPLESSIVE	774,599	513,004,297 23	1,112,647	498,031,139 03	14,973,158 20

MINISTERO DEL TESORO — Direzione Generale del Debito Pubblico

Ia PUBBLICAZIONE

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, N. 94 e 136 del Regolamento approvato con Real Decreto 8 ottobre 1870, N. 5942:

Si notifica che ai termini dell'art. 135 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei Certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi Certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 139 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	540352 Solo certificato di proprietà	Coira Ernesta fu Francesco, moglie di Francesco Madaschi (con annotazione d'usufrutto a favore di Madaschi Francesco fu Carlo, marito della titolare) . . .	*Lire*	300 —	Firenze
»	480151	Monte di Donne alla Congrega dei Sette Dolori in Avellino	»	15 —	Torino
»	956524	Parrocchia di San Giacomo Apostolo in Messina (con avvertenza)	»	15 —	Roma
»	134315 / 529615	Parroco *pro tempore* della Parrocchia di Santa Maria di Castello in Genova (con avvertenza)	»	20 —	Torino
»	657008	Fidecommissaria dell'eredità di Giuseppe Fulco in Palermo	»	745 —	Firenze
»	61250 / 456550	Fondazione Spinola Tommaso e Lelio, fratelli, vincolata ad onere di culto	»	10 —	Torino
»	62151 / 457451	Detta (con annotazione)	»	10 —	»
»	88051 / 483351	Detta (con annotazione)	»	5 —	»
Consolidato 4,50 %	8686	Poveri del Comune di Brivio (Como)	»	63 —	Roma
Consolidato 5 %	911807	Zanetti Giovanni fu Innocenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Cabassi Maria fu Giovanni Battista, vedova Zanetti, domiciliata a Lumezzano Pieve (Brescia)	»	20 —	»
»	911808	Zanetti Agata fu Innocenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Cabassi Maria fu Giovanni Battista, vedova Zanetti, domiciliata a Lumezzano Pieve (Brescia)	»	20 —	»
»	911806	Zanetti Fioravante fu Innocenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Cabassi Maria fu Giovanni Battista, vedova Zanetti, domiciliata a Lumezzano Pieve (Brescia)	»	20 —	»
Consolidato 4,50 %	38544	Parrocchia di San Niccolò in Lentino di Camerino (Macerata) (con avvertenza)	»	24 —	»

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	976857	Parrocchia di San Niccolò di Sentino, frazione di Camerino (Macerata)	Lire	15 —	Roma
»	738010	Legato Pio di Messe ordinato dal fu Francesco Maglione, da celebrarsi nella Venerabile Chiesa Parrocchiale di Vivaro, Diocesi di Tivoli	»	5 —	»
»	76767	Legato Pio di Messe ordinato dal fu Francesco Maglione, da celebrarsi nella Venerabile Chiesa Parrocchiale di Vivaro, Diocesi di Tivoli (Roma) (con annotazione) .	»	15 —	Firenze
»	942448 Solo certificato di proprietà	Golfarelli Matilde d'Innocenzo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Firenze, vincolata d'usufrutto a favore di Pieromaldi Atenaide fu Francesco, moglie di Golfarelli Innocenzo	»	700 —	Roma
»	57174 / 240114 Solo certificato di proprietà	Cappellania laicale perpetua istituita da Amitrano Caterina fu Salvatore per la proprietà e per l'usufrutto al Cappellano Don Raffaele Imparato vita sua durante, domiciliato in Napoli (con annotazione). . . .	»	170 —	Napoli
»	1128735	Majello Filomena fu Gaetano, moglie di Vitelli Aniello Antonio di Raffaele, domiciliata a Torre del Greco (Napoli) (con annotazione)	»	160 —	Roma
»	1128737	Come sopra	»	160 —	»
»	1128736	Come sopra.	»	160 —	»
»	1117848	De Negri Rosa fu Agostino, vedova di Carlo Perroni, domiciliata in Genova	»	335 —	»
Consolidato 3 % 26 marzo 1885 (Veneto 1848-49)	3561	Padella Giulia fu Giovanni, maritata Avanzini, per l'annua rendita di. . . . . conforme al relativo certificato rilasciato in data di Roma 12 gennaio 1887.	»	69 50	Firenze
Consolidato 5 %	69180	Opera Parrocchiale di San Michele Arcangelo e Madonna della Neve in Monte dei Bianchi in Fivizzano (Massa Carrara)	»	40 —	»
»	1225247	Filippi Filomena d'Alessandro, moglie di Cesare Cavallo, domiciliata in Napoli (con annotazione)	»	100 —	Roma

Roma, addì 3 luglio 1901.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Per il Direttore Capo di Divisione
Segretario della Direzione Generale
DIAZ.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 1,047,941 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, di L. 400, e N. 923,054 di L. 250, al nome di De Regibus *Adele* fu Roberto, minore, sotto la tutela di Carbonati Maria, fu Francesco, vedova di Ulisse De Regibus, domiciliata a Torino;

N. 753,175 di L. 555, a favore di: De Regibus *Adele* fu Roberto, minore, sotto la patria potestà della madre Caterina Baronio, domiciliata in Vogogna (Novara), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a De Regibus *Teresa-Adele* fu Roberto, ecc., vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 luglio 1901.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 626,599 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 30, al nome di Mega Ercole fu Raffaele, minore, sotto l'amministrazione della madre Di Gesù *Tascera Monisi* Agnese-Delfina, domiciliata in Napoli, coll'usufrutto vitalizio alla signora Di Gesù *Tascera Monisi* Agnese-Delfina, vedova di Mega Raffaele, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece tanto nell'intestazione che nell'annotazione di usufrutto indicarsi la madre del minore ed usufruttuaria Di Gesù *Texera Muniz* Agnese fu Antonio, vedova di Mega Raffaele, vera madre ed amministratrice del minore titolare ed usufruttuaria della rendita.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 luglio 1901.

Il Direttore Generale
MANCIOLI

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,070,430 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 115, al nome di Risso *Cristina* di Giov. Battista, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Nervi (Genova), con usufrutto a favore di Ferraro Carlotta fu Filippo, nubile, domiciliata in Bogliasco, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Risso *Elvira Giovanna Cristina* di Giov. Battista, minore, ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell' art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 luglio 1901.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 16 luglio, in lire 104,77.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*)

15 luglio 1901

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	100,52 $^5/_8$	98,52 $^5/_8$
	4 $^1/_2$ % *netto*	111,24 $^1/_2$	110,12
	4 % *netto*	100,38 $^1/_2$	98,38 $^1/_2$
	3 % *lordo*	62,22	61,02

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Concorso al posto di direttore della Stazione sperimentale agraria di Roma

È aperto il concorso per titoli al posto di direttore della Stazione sperimentale agraria di Roma, con lo stipendio annuo di lire 5000.

Le domande di ammissione al concorso (in carta bollata da lire 1,20) dovranno pervenire al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio (Direzione Generale dell'Agricoltura) non più tardi del 31 luglio 1901, contenere l'indicazione della dimora del concorrente ed essere corredate di questi documenti:

a) titoli ed opere stampate (da inviarsi almeno in triplice esemplare) dimostranti la coltura scientifica e la carriera percorsa;

b) atto di nascita legalizzato;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di immunità penale (di data recente);

e) attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;

f) laurea d'Università o d'Istituto superiore.

Al personale di nuova nomina delle Stazioni agrarie saranno applicate le norme legislative, che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle ora vigenti.

Roma, il 4 giugno 1901.

Per il Ministro
3. ALFREDO BACCELLI.

Concorso ad un posto di professore straordinario nella Scuola superiore di agricoltura di Milano

È aperto il concorso per titoli ad un posto di professore straordinario nella Scuola superiore di agricoltura di Milano, per l'insegnamento della patologia vegetale, con lo stipendio annuo di lire 3000.

Le domande di ammissione al concorso (in carta bollata da lire 1,20) dovranno pervenire al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio (Direzione Generale d'Agricoltura) non più tardi del 31 agosto 1901, contenere l'indicazione della dimora del concorrente ed essere corredate di questi documenti:

a) titoli ed opere stampate (da inviarsi almeno in triplice

esemplare) dimostranti la coltura scientifica e la carriera percorsa nell'insegnamento;

b) atto di nascita legalizzato;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di immunità penale (di data recente);

e) attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;

f) laurea d'Università o d'Istituto superiore.

Ai professori di nuova nomina delle Scuole superiori d'agricoltura saranno applicate le norme legislative, che in ordine alle pensioni si stabiliranno in sostituzione di quelle ora vigenti.

Roma, il 12 giugno 1901.

Per il Ministro
ALFREDO BACCELLI.

3.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Telegrafano da Londra che il primo ministro, lord Salisbury, ha scritto una lettera al Lord Mayor per ringraziarlo della mozione favorevole alla politica del Governo votata al Guildhall, il 10 corrente.

Lord Salisbury aggiunge nella sua lettera che nulla vale a prolungare la guerra senza speranza che continuano i Boeri, quanto l'incoraggiamento che essi traggono dall'atteggiamento del partito che è loro favorevole in Inghilterra, ma che il Governo è deciso di fare i più grandi sacrifizi per raggiungere una soluzione favorevole e definitiva.

⁂

Il *Daily Mail*, di Londra, ha da Bruxelles che, nell'ultimo suo rapporto al presidente Krüger, il comandante Botha afferma che nelle file boere combattono settemila ribelli della Colonia del Capo e che le forze boere vengono continuamente ingrossate da nuovi contingenti di *Afrikänders*.

⁂

Il *Localanzeiger*, di Berlino, ha da Pechino che è partita da questa città, il giorno 12 corrente, la Missione speciale chinese che viene in Germania per presentare all'Imperatore Guglielmo le scuse del Governo chinese per l'assassinio dell'inviato germanico, barone di Katteler.

Il Principe Ciung, che è a capo della Missione, ed il suo seguito si recano a Ta-ku, donde, per mare, proseguiranno per Shanghai.

Il 20 corrente, il Principe proseguirà il viaggio a bordo del piroscafo tedesco *Baviera* che approderà a Genova. Da Genova il Principe si recherà per la via di terra a Berlino.

Alla stazione di Pechino il Principe fu ricevuto dall'inviato tedesco Mumm e dai segretari di legazione; dinanzi alla stazione era schierata una compagnia d'onore di soldati tedeschi, con musica.

Il Principe Ciung, vestito sfarzosamente, con la giubba gialla, giunse alla stazione a cavallo; il suo seguito formava un lungo codazzo.

Due fratelli del Principe ed un grande numero di dignitari che avevano accompagnato il Principe alla stazione, si accommiatarono da lui. La Missione è condotta da due ufficiali dello stato maggiore del conte Waldersee.

⁂

Il *Daily Mail* ha da Pechino, in data 12 corr. che nelle trattative colla China è stato fatto un altro passo importante. Sarebbe stata fatta, cioè, una nuova proposta circa il fondo d'ammortamento dei debiti per l'indennità, proposta che sarebbe stata accettata da tutte le Potenze. Secondo il nuovo progetto si tratterebbe di adottare una specie di scala progressiva e si prestabilirebbe come termine del totale riscatto di tutti i buoni, il 1934.

⁂

Il Segretario di Stato degli Stati-Uniti, sig. Hay, ha ordinato al rappresentante americano a Pechino, sig. Rockhill, di appoggiare la proposta del Giappone relativa all'aumento della somma d'indennità chiesta dal Giappone stesso. Lo Stato giapponese intende, con questo aumento, di ottenere un compenso per il minor valore che i suoi buoni hanno in confronto di quelli delle altre Potenze.

⁂

Si telegrafa da Berlino, 13 luglio:

Tempo fa si diceva, ed alcuni giornali continuano ad affermare, che il Cancelliere, conte de Bülow, si recherà quanto prima a Pietroburgo per iniziarvi personalmente i negoziati per la conclusione di un trattato di commercio tra la Russia e la Germania. Ora informazioni attinte a fonte autentica, dicono che il conte de Bülow non ha mai pensato di recarsi a Pietroburgo.

⁂

Annunziano da Belgrado che i Reali di Serbia partiranno per la Russia il 10 settembre p. v. A Reni attenderanno la Coppia Reale inviati speciali dello Czar che condurranno gli ospiti con treno speciale a Pietroburgo. Alla stazione di Reni e poi durante tutto il viaggio, agli ospiti verranno resi onori Reali.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Esposizione della Culla Reale. — La culla donata dalla cittadinanza romana per la nascita della Principessa Jolanda, per graziosa concessione di S. M. il Re, è stata ieri ritirata dal Quirinale da una Commissione composta dei signori senatore Monteverde, cav. Cisotti Mongaldo e cav. Vitalini, e fatta collocare nella sala ottagonale a colonne del Palazzo di belle arti a via Nazionale, dove nei giorni di mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, dalle ore 9 alle 18, sarà esposta al pubblico.

S. E. il Ministro dell'Interno, on. Giolitti, ha fatto ritorno stamane in Roma.

Cortesie internazionali. — Si telegrafa da Rapallo, 15:

La Squadra inglese, al comando dell'ammiraglio Fischer, è partita stamane, lasciando in porto la nave *Andromeda*, essendo un marinaio dell'equipaggio rimasto gravemente ferito in seguito ad una caduta accidentale.

La popolazione fece, la scorsa notte, un'entusiastica dimostrazione agli ufficiali ed ai marinai inglesi. Il golfo era splendidamente illuminato. Innumerevoli battelli illuminati alla veneziana con bande musicali che suonavano l'Inno nazionale inglese e quello italiano percorrevano il golfo. I marinai inglesi rispondevano con entusiastici *urrà* alle acclamazioni della folla che gremiva i battelli.

La musica della nave ammiraglia inglese suonò l'Inno reale italiano che fu ascoltato dagli ufficiali a capo scoperto ed accolto da applausi fragorosi. Dalla riva venivano fatte continue salve di mortaretti e venivano incendiati fuochi d'artifizio.

L'ammiraglio e l'ufficialità inglese espressero vivi ringraziamenti alle Autorità per la festosa accoglienza ricevuta.

Mostra didattica. — S. E. il Sottosegretario di Stato per il Commercio, on. Alfredo Baccelli, ha determinato di rimandare a ottobre la riunione dei rappresentanti delle scuole di disegno e di arte applicata all'industria, e la convocazione della Commissione centrale per l'insegnamento artistico-industriale. Perciò l'apertura della Mostra didattica avrà luogo alla fine di settembre. I lavori già inviati saranno custoditi al Ministero fino all'apertura della Mostra e le scuole non potranno inviarne altri.

Congresso internazionale di Archeologia. — La *Gazzetta Ufficiale*, di Atene, del 29 maggio-11 giugno 1901, contiene un decreto Reale per la convocazione in quella città di un Congresso archeologico internazionale.

La Commissione esecutiva è presieduta da S. A. R. il Principe ereditario di Grecia, e ne fanno parte il rettore dell'Università, il direttore generale delle Antichità e dei Musei, i direttori degli Istituti archeologici esteri in Atene e il sindaco della capitale.

Sarà trattata ogni questione attinente all'archeologia, ma in particolar modo sarà svolta la storia dell'arte greca.

La lingua ufficiale del Congresso sarà la francese; ma le pubblicazioni da presentare, i discorsi e le discussioni potranno esser fatti indistintamente in francese, tedesco, inglese, italiano e greco.

I giorni nei quali avrà luogo il Congresso saranno fissati in seguito.

Per l'Esposizione di Torino 1902. — I giornali di Torino pubblicano che venne costituita a Parigi la Commissione superiore francese per l'Esposizione d'Arte decorativa moderna del 1902 in Torino.

La Commissione comprende 42 frà i nomi più autorevoli che si potevano scegliere nella vicina Repubblica per la costituzione della Rappresentanza in questione.

Compongono l'Ufficio di presidenza: Il presidente, deputato Giorgio Berger, presidente dell'Unione centrale delle Arti decorative e della Riunione delle Giurie e Comitati delle Esposizioni universali; i vicepresidenti, ing. Enrico Bouilbet, vicepresidente dell'Unione suddetta, e il senatore Carlo Prévot, industriale e vicepresidente della Riunione di cui sopra; i segretari, architetto Frantz-Jourdain e Raimondo Koechlin, segretario generale della Società degli Amici del Louvre; il commissario delegato, signor Luigi Metman, conservatore del Museo delle Arti decorative.

Il Comitato si compone di membri della Camera di commercio di Parigi, industriali e fabbricanti, ingegneri, pittori, scultori, professori di scuole artistiche, critici d'arte, disegnatori, editori, conservatori di musei, ecc.

Il Comitato esecutivo è presieduto da M.r Leone Dru, ingegnere civile e commissario generale dell'Esposizione di Mosca, e comprende i già menzionati M.r Franz-Jourdain, M.r Koeclin e M.r Metman.

La Commissione superiore francese ha fissata la propria sede in Parigi, place des Vosges, 3.

Cartoline illustrate con disegni osceni. — Il Ministro delle Poste e Telegrafi, a far cessare l'indebita circolazione di cartoline illustrate con disegni evidentemente osceni, che si verifica da qualche tempo, con speciale circolare rammenta agli uffizi che, giusta quanto è disposto dal penultimo capoverso dell'articolo 61 del nuovo Regolamento, tali cartoline debbono essere tolte di corso e comprese nei rifiuti.

Il commercio italiano d'importazione ed esportazione. — Il valore delle merci importate, nel primo semestre del 1901, ascese a lire 942,738,762 e quello delle merci esportate a lire 684,853,807.

Il primo presenta un aumento di lire 33,932,972 ed il secondo di lire 16,642,319, a confronto del primo semestre 1900.

L'aumento nel valore delle merci importate è dovuto per 19 milioni alle materie seriche, per 60 al frumento e per 18 al granturco.

Sono degni di nota all'esportazione gli aumenti di 27 milioni nelle materie seriche e di 9 nell'olio d'oliva e la diminuzione di 15 milioni nel vino.

Poichè a tutto maggio l'aumento nel valore totale delle esportazioni era di lire 4,343,917, il miglioramento avutosi nel giugno fu di lire 12,298,402 di fronte al giugno 1900.

Dalle cifre precedenti sono esclusi l'oro e le monete, importati per lire 6,297,600 ed esportati per L. 7,567,100 con un aumento di lire 3,721,500 all' entrata e di lire 406,600 all' uscita.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Centro-America*, della Veloce, giunse il giorno 12 a Montevideo; ieri l'altro il piroscafo *Nord America*, della Veloce, da Napoli partì per New-York.

ESTERO

Le costruzioni ferroviarie nella Corea. — Meritano un cenno speciale le ferrovie già costruite e quelle in via di costruzione nella Corea (estrema Asia Orientale).

La ferrovia Seoul-Chemulpo, costruita da un Americano per concessione americana e venduta poi ad un Sindacato giapponese, è ora in pieno esercizio. Essa congiunge Seoul col suo porto ed è lunga 26 miglia.

In quanto all'altro tronco ferroviario Seoul-Fusan, ecco le notizie che ne da il *Japan-American Commercial Journal*. Esso dice che sono stati progettati 25 milioni di yen, divisi in cinque porzioni di 5 milioni ciascuna. Tostochè sono raccolti 500,000 yen, la Compagnia è in diritto di cominciare i lavori. Quanto al Governo, questo è responsabile di due cose: 1° del pagamento delle obbligazioni della Compagnia, che possono raggiungere la cifra di 10 milioni di yen; 2° deve garantire il 6 % sul capitale sborsato dalla Compagnia, in questo senso che il Governo deve garantire un profitto netto del 6 %. Naturalmente, però, finchè la ferrovia non è in esercizio, il Governo deve pagare l'intero 6 % sul capitale impiegato.

Il Governo coreano ha fatto ancora un contratto con una Compagnia francese per la costruzione di una ferrovia che congiunga Seoul con Weiju, per una distanza di circa 500 miglia.

La costruzione di questo tronco sarà molto difficile, perchè il paese è montuoso, e sono da attraversarsi molti fiumi e vaste estensioni sabbiose.

Il Governo sovviene la costruzione di questa ferrovia con 100 mila yen all'anno, ed il materiale insieme con tutto il macchinario verrà dalla Francia.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

VIENNA, 15. — Il *Correspondenz Bureau* ha da Costantinopoli: Le relazioni fra il Patriarca armeno-cattolico Paolo Pietro XI Emanuelian e la Santa Sede sono tese.

Il Patriarca aveva nominato pei quattro vescovati vacanti, cioè Cesarea, Marasci, Angora ed Alessandria d'Egitto, prelati che, secondo il parere della Santa Sede, non avevano le qualità richieste.

Il Delegato della Santa Sede, Monsignor Bonetti, comunicò al Patriarca la decisione del Papa rigettante le sue nomine.

Il Patriarca Emanuelian, sospettando che alcuni ecclesiastici del Patriarcato avessero brigato contro di lui, li licenziò destituendo pure l'arcivescovo titolare di Amasèa, Monsignor Rubian,

che era da venti anni procuratore del Patriarcato presso la Santa Sede.

SALISBURGO, 15. — Stamane è stato inaugurato solennemente il monumento all'Imperatrice Elisabetta alla presenza dell'Imperatore, della Famiglia Imperiale, delle Autorità e di una folla enorme che fece un'entusiastica ovazione all'Imperatore.

PARIGI, 15. — I Governi portoghese e francese si sono accordati sulla questione relativa alla sistemazione del debito esterno.

LONDRA, 15. — Il generale lord Kitchener conferma l'arresto della signora Schalkburger, la quale è stata condotta a Pretoria.

CONSTANZA, 16. — Il Granduca Alessandro Micailovich è giunto a bordo della corazzata *Rostislaw*, salutato dal Principe ereditario Ferdinando, dal Presidente del Consiglio, Sturdza, e dalle Autorità.

Il Principe ed il Granduca si scambiarono visite a bordo dei loro vapori.

Il Principe Ferdinando presentò, in nome del Re, al Granduca Alessandro, il Gran Cordone dell'Ordine della Stella Rumena.

Iersera ebbe luogo un pranzo a bordo della nave rumena *Regele Carol*.

LONDRA, 16. — *Camera dei Comuni*. — Il Segretario parlamentare dell'Ammiragliato, Arnold Forster, dichiara che si attenderà la fine delle manovre per aumentare il numero delle controtorpediniere della squadra del Mediterraneo.

MADRID, 16. — *Camera dei Deputati*. — Moret è eletto presidente con 200 voti.

Si continua la discussione del Messaggio in risposta al discorso della Corona.

Pi y Margall chiede la separazione della Chiesa dallo Stato e la soppressione del bilancio dei culti.

NEW-YORK, 16. — La dichiarazione di sciopero degli operai metallurgici provocò varî rovesci alla Borsa.

LONDRA, 16. — *Camera dei Lordi*. — Il sottosegretario parlamentare per la guerra, lord Raglan, annunzia che il War Office costituì un Comitato di dame per visitare i campi di concentrazione nell'Africa del Sud e riferire sulla situazione.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Conservatorio del Collegio Romano

del 15 luglio 1901

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60

Barometro a mezzodì	757,9
Umidità relativa a mezzodì	34
Vento a mezzodì	WSW debolissimo
Cielo	nuvoloso
Termometro centigrado	Massimo 31°,2
	Minimo 19°,0
Pioggia in 24 ore	0,0

Li 15 luglio 1901.

In Europa: pressione massima di 765 a W dell'Irlanda e sul Golfo di Guascogna, minima di 756 sul Mar di Marmara e sulle Ebridi.

In Italia nelle 24 ore: barometro stazionario quasi ovunque; temperatura diminuita sull'Italia superiore, aumentata altrove; numerosi temporali sull'alta Italia.

Stamane: cielo nuvoloso sull'Italia centrale con qualche pioggia nelle Marche e Abruzzi, vario nel Veneto e in Romagna, sereno altrove; venti deboli prevalentemente settentrionali.

Barometro: massimo a 762 sul Tirreno, minimo a 760 sul basso Adriatico.

Probabilità: venti deboli prevalentemente settentrionali; cielo quasi ovunque sereno; qualche temporale sull'alto e medio versante Adriatico.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, il 15 luglio 1901.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	27 5	18 5
Genova	sereno	calmo	23 8	20 3
Massa Carrara	sereno	calmo	31 0	19 0
Cuneo	sereno	—	27 9	18 5
Torino	1/4 coperto	—	27 6	18 7
Alessandria	—	—	—	—
Novara	sereno	—	29 2	16 0
Domodossola	sereno	—	28 5	14 0
Pavia	1/4 coperto	—	31 4	16 6
Milano	1/4 coperto	—	32 6	17 7
Sondrio	sereno	—	28 3	17 0
Bergamo	1/4 coperto	—	28 5	17 1
Brescia	sereno	—	30 8	17 7
Cremona	sereno	—	30 3	18 1
Mantova	sereno	—	30 0	20 6
Verona	sereno	—	30 4	18 4
Belluno	3/4 coperto	—	26 6	15 9
Udine	1/2 coperto	—	29 0	18 6
Treviso	1/4 coperto	—	30 0	19 5
Venezia	1/4 coperto	calmo	28 4	19 8
Padova	1/2 coperto	—	29 5	18 3
Rovigo	3/4 coperto	—	31 0	18 5
Piacenza	sereno	—	29 1	18 1
Parma	sereno	—	29 5	19 0
Reggio Emilia	sereno	—	29 6	20 4
Modena	1/4 coperto	—	30 0	16 3
Ferrara	3/4 coperto	—	30 1	18 6
Bologna	sereno	—	30 0	18 9
Ravenna	1/2 coperto	—	33 1	16 2
Forlì	1/2 coperto	—	30 8	20 0
Pesaro	coperto	legg. mosso	27 9	19 9
Ancona	coperto	legg. mosso	29 8	21 5
Urbino	piovoso	—	28 2	18 0
Macerata	coperto	—	30 1	19 5
Ascoli Piceno	coperto	—	30 0	19 0
Perugia	coperto	—	28 0	16 8
Camerino	coperto	—	25 5	16 8
Lucca	3/4 coperto	—	30 0	20 3
Pisa	1/2 coperto	—	27 8	20 3
Livorno	1/2 coperto	calmo	28 4	21 6
Firenze	coperto	—	30 1	11 8
Arezzo	3/4 coperto	—	29 3	16 3
Siena	coperto	—	27 9	17 4
Grosseto	1/4 coperto	—	31 1	19 8
Roma	1/4 coperto	—	31 0	19 0
Teramo	piovoso	—	30 8	18 2
Chieti	coperto	—	28 0	20 4
Aquila	coperto	—	28 9	17 5
Agnone	piovoso	—	26 1	16 6
Foggia	sereno	—	30 0	17 1
Bari	1/4 coperto	calmo	25 7	18 5
Lecce	sereno	—	28 0	17 4
Caserta	3/4 coperto	—	31 3	18 9
Napoli	1/4 coperto	calmo	28 8	20 7
Benevento	sereno	—	31 0	17 5
Avellino	—	—	—	—
Caggiano	nebbioso	—	24 2	15 3
Potenza	sereno	—	24 8	15 1
Cosenza	sereno	—	29 0	19 0
Tiriolo	1/2 coperto	—	25 7	12 0
Reggio Calabria	sereno	calmo	26 5	21 2
Trapani	sereno	calmo	29 3	20 2
Palermo	sereno	calmo	31 3	16 4
Porto Empedocle	sereno	calmo	29 2	18 0
Caltanissetta	sereno	—	28 6	18 0
Messina	sereno	calmo	27 8	21 8
Catania	sereno	calmo	28 2	19 7
Siracusa	sereno	calmo	29 4	19 1
Cagliari	sereno	legg. mosso	30 8	16 5
Sassari	sereno	—	29 0	21 0

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. Tumino Raffaele, *Gerente responsabile*.